

ACCORDO

Il giorno Firenze, 18 luglio 2012, in Firenze

tra


FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca e/o Azienda,

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA DIRCREDITO, FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL e UILCA UIL e le RSA DIRCREDITO, FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL e UILCA UIL presenti nelle unità produttive di Bari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari e Torino,

premesso che

- l'Art.4 della legge 300/1970 stabilisce: "E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature con finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti";
- Le Parti condividono che dalla suddetta norma si evince il divieto di installazione ed uso di apparecchiature destinate, esclusivamente, al controllo dell'attività dei lavoratori. Tale divieto è previsto sul presupposto che la vigilanza sul lavoro ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, vada contenuta in una dimensione umana e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono renderla continua ed anelastica eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro;
- Le Parti condividono, inoltre, che nella nozione di Controllo a distanza, ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70, rientra sia il significato spaziale, sia quello temporale e che, quindi, rientra nella nozione suddetta sia il controllo a distanza geografico, sia il controllo differito nel tempo;
- nel settore del credito al consumo è sempre più accentuato il confronto tra i vari competitors presenti sul mercato ed è, pertanto, necessario che la Banca assicuri un elevato livello di soddisfazione del cliente e dei venditori convenzionati ed una migliore qualità del servizio ed efficienza aziendale, anche attraverso l'utilizzo, nei processi produttivi, delle più evolute tecnologie informatiche e di comunicazione;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, il comma, Legge n. 300/1970, l'Azienda si è, peraltro, attivata con lo scopo di consentire l'utilizzo delle suddette tecnologie in modo da tutelare la dignità e riservatezza del lavoratore ed, allo stesso tempo, salvaguardare le esigenze aziendali di carattere organizzativo e produttivo;
- le parti stipulanti il presente accordo hanno, del resto, da sempre, riconosciuto l'opportunità di garantire criteri di certezza nell'utilizzazione di impianti ed apparecchiature, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, tutelando, nel contempo, i lavoratori da un eventuale controllo a distanza della propria attività;



- in tale prospettiva va anche letto l'Accordo di Clima", firmato il 20/07/2007, in base al quale l'Azienda si è impegnata, laddove siano attivi strumenti di rilevazione e monitoraggio delle attività, a curare che tali azioni non siano lesive della dignità individuale, né favoriscano modelli esasperatamente competitivi per il personale coinvolto. In tale accordo viene stabilito, inoltre, che "L'Azienda e le OO. SS. condividono che la deontologia professionale nei confronti della clientela e il rispetto della professionalità e della dignità delle persone, costituiscono valori ai quali si deve uniformare il comportamento di quanti operano in Findomestic Banca S.p.A... Le Parti condividono che tutti i soggetti che a vario titolo, concorrono alla formazione del "clima aziendale", debbono tenere nei luoghi di lavoro comportamenti improntati alla correttezza ed al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno... Laddove siano attivi strumenti di rilevazione e monitoraggio delle attività, l'Azienda curerà che tali azioni non siano lesive della dignità individuale né favoriscono modelli esasperatamente competitivi per il personale coinvolto..."
- a partire dall'ultimo trimestre del 2009, la Banca ha organizzato vari incontri sulle specifiche tecniche dei sistemi dalla stessa utilizzati, presentate, in maniera approfondita, da esperti, responsabili del settore, convocando le OO.SS. con l'intento di raggiungere un testo unico di accordo sull'utilizzo di strumenti e sistemi informativi e, più in generale, "sull'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo", così come previsto dal secondo comma dell'art. 4 della L. 300/1970;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue :

Art. 1 (Premesse e allegati)

Le premesse e gli Allegati n. 1 ("Scheda Tecnica relativa a Barra Telefonica"), n.2 ("Scheda Tecnica relativa a CDR WEB Monitoring"), n.3 ("Scheda Tecnica relativa a SOL ex Cisco web view"), n. 4 ("Scheda Tecnica relativa a controllo accessi/Immobiiliare"), n. 5 ("Scheda Tecnica relativa al controllo accessi/caveau") e n. 6 ("Scheda Tecnica relativa al COGITO"), n.7 ("Scheda Tecnica relativa a Ge.CO./Studio"), n. 8 ("Scheda Tecnica relativa a Ge.CO./Diretto"), n. 9 ("Scheda Tecnica relativa a Ge.CO./Recupero"), n. 10 ("Scheda Tecnica relativa a Mantis"), n. 11 ("Scheda Tecnica relativa a RADAR"), n. 12 ("Scheda Tecnica relativa a SAG"), n. 13 ("Scheda Tecnica relativa SALES CALL PLANNING"), n. 14 ("Scheda Tecnica relativa a SWM/Distribuzione"), n. 15 ("Scheda Tecnica relativa a SWM/Veicoli"), n. 16 ("Scheda Tecnica relativa a Tabella Pivot"), n. 17 ("Scheda Tecnica relativa a Vendor") costituiscono parte integrante del presente accordo;

Art. 2 (Destinatari)

I destinatari del presente accordo sono tutti i lavoratori delle singole Unità produttive nelle quali vengono utilizzati uno o più strumenti di cui al presente accordo.

L'Azienda si impegna a diffondere i contenuti del presente accordo al fine di favorire l'adozione di comportamenti coerenti con i principi dallo stesso affermati, da parte del proprio personale.

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS. : Le OO.SS. firmatarie del presente accordo auspicano fortemente che i contenuti del presente accordo vengano diffusi attraverso apposita circolare aziendale o altra comunicazione ufficiale.

Art. 3 (Sistemi Informativi/Informatici)

L'Azienda dichiara di utilizzare i sistemi di seguito evidenziati:


The image shows a series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. There are approximately seven distinct signatures, some appearing as initials or stylized names. The signatures are written on a white background.

Elenco applicativi in uso		
N.	Applicativo	Ambito applicazione
1	Barra Telefonica	Recupero, Diretto, Studio,
2	CDR WEB Monitoring	Recupero
3	SOL ex Cisco web view	vari settori aziendali
4	Controllo accessi immobili	Immobili Findomestic
5	Controllo accessi - Aritech	Accesso Caveau Carte
6	COGITO	vari settori aziendali
7	GE CO	Studio
8	GE CO	Diretto
9	GE CO	Recupero
10	MANTIS	vari settori aziendali
11	RADAR	Recupero
12	SAG	vari settori aziendali
13	SALES CALL PLANNING	centro Partner Distribuzione
14	SWM	Account distribuzione
15	SWM	Account veicoli
16	TABELLA PIVOT	Diretto
17	VENDOR	Gestione intermediari

L'Azienda dichiara, inoltre, che sarà propria cura assicurare che l'utilizzo degli stessi avvenga anche in conformità di quanto presentato in occasione dei vari incontri tenutisi tra le parti firmatarie del presente accordo sugli applicativi più importanti, che sono stato oggetto di apposite presentazioni (GECO Studio e Diretto, Cisco, Radar e CDR WEB Monitoring).

Nel corso dei suddetti incontri sono state illustrate le caratteristiche tecniche e le funzionalità dei principali sistemi utilizzati a supporto dei processi lavorativi, nell'ambito della Valutazione Crediti, del Credito Diretto, dei Centri Recupero, dell'attività degli Account, nonché di ogni tipo di Contact Center (come anche gli uffici Customer Care, c.d. CRC, e Telemarketing), come anche riportato, in maniera sintetica, nelle schede tecniche allegate al presente accordo, che indicano, per ciascun applicativo previsto nella tabella su indicata, le informazioni evidenziate nel seguente format :

Art. 4 Legge 300/70: "E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.... In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. "



SCHEMA DESCRITTIVA DELLO STRUMENTO	
Nome	
Esigenze organizzative, produttive e/o di sicurezza sul lavoro alla base dell'utilizzo	
Finalità	
Dati visionabili	
Livello base di aggregazione dei dati	
Soggetti e/o unità organizzative che possono verificare i dati emersi	
Caratteristiche tecniche e funzionali e modalità di utilizzo	

La Banca, pertanto, dichiara che le apparecchiature e gli impianti tecnologici/informatici utilizzati, dai propri dipendenti, per l'espletamento dell'attività lavorativa, presso la sede centrale e nelle varie strutture periferiche della Banca, rispondono unicamente a fini organizzativi e produttivi della società, in piena osservanza delle disposizioni di legge in materia.

La Banca dichiara di non avere mai installato e di non intendere installare, anche in futuro, impianti, sistemi o programmi finalizzati al controllo a distanza dell'attività svolta dai singoli lavoratori.

I sistemi in uso rispondono all'esigenza di supportare i lavoratori nello svolgimento della propria attività, rendendo disponibili informazioni e dati relativi al cliente, al fine di garantire una più efficace trattazione delle problematiche commerciali e/o amministrative.

I sistemi sono finalizzati anche a supportare attività di coordinamento, al fine di garantire lo svolgimento delle stesse, in linea con gli standard di servizio definiti.

L'Azienda, a tal proposito, conferma che il loro utilizzo, da parte del personale preposto al coordinamento delle attività, è e dovrà essere finalizzato, esclusivamente, a garantire la regolare esecuzione delle attività, per gruppi di lavoro/team, in conformità alle previsioni dell'art. 4, comma 2, della L. 300/1970.

I dati rilevati attraverso i suddetti sistemi rispondono anche a finalità di monitoraggio dei livelli di servizio erogati alla clientela, nonché al raggiungimento di adeguati standard qualitativi, con esclusione di qualsiasi forma di controllo a distanza dell'attività dei singoli lavoratori.

L'Azienda, ribadendo che le funzionalità dei suddetti sistemi sono connaturate alle indispensabili architetture informatiche degli stessi e, comunque, dipendenti da necessità organizzative e funzionali, assicura che le rilevazioni effettuate per mezzo di tali strumenti saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui ai punti che precedono. Resta, quindi, escluso qualsiasi utilizzo, di tipo individuale, tale da costituire forma illecita di controllo a distanza sull'attività del singolo lavoratore.

La Banca garantisce, altresì, che i dati resi disponibili dai sistemi verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti e saranno utilizzati in forma aggregata, esclusivamente per finalità di ordine statistico ed organizzativo.

I dati desumibili dai sistemi in uso per le finalità tecniche, produttive ed organizzative, disciplinati dal presente accordo, non potranno, inoltre, essere utilizzati a fini valutativi, salvo che costituiscano prova di comportamenti penalmente perseguibili o disciplinarmente rilevanti o, altrimenti, in caso di richiesta della magistratura o di altre autorità competenti.


L'Azienda si impegna, comunque, a :

- utilizzare l'analisi di flussi individuali, aggregati per gruppi omogenei, nel pieno rispetto della dignità del lavoratore, ai fini produttivi e organizzativi, allo scopo di incrementare il livello di qualità del servizio offerto, evitando pressioni quotidiane sul singolo lavoratore, secondo, peraltro, i criteri e le specificità proprie, previsti dai singoli sistemi e riportati nelle schede tecniche allegate al presente accordo;
- disconoscere l'utilizzo di strumenti^{di seguito} non ufficiali, che riportino dati individuali;
- non diffondere comunicazioni che riportino dati/risultati numerici individuali e/o loro commenti in forma lesiva della dignità del singolo lavoratore;
- non far pubblicare classifiche che riportino i risultati individuali, vietandone, pertanto, anche la loro affissione;
- autorizzare, per eventuali challenge aziendali, la pubblicazione solo dei risultati positivi delle prime posizioni, fermo restando la non riconducibilità agli altri risultati individuali.

Nel caso degli Account, date le caratteristiche proprie di questa attività, si ritengono legittimi gli strumenti, ad oggi, utilizzati per seguire la produttività e l'organizzazione del singolo account, ma, sempre rimanendo in linea con quanto sopra esposto.

Dovranno, peraltro, essere assegnate tempistiche meno rigide in tema di "chiusura" visite presso i punti vendita convenzionati ed, in particolare, si riterrà sufficiente che l'Account "chiuda" le visite effettuate, compilando il relativo format previsto dal canale di riferimento, anche a fine settimana (per cui, per esempio, se una visita è stata effettuata il martedì, si dovrà "chiudere" entro il lunedì successivo)

Le Parti, considerando le potenzialità evolutive dei sistemi tecnologici adottati e convenendo sulla necessità



di mantenere, nel tempo, la conformità al disposto di cui all'art. 4 della legge 300/1970, stabiliscono di incontrarsi con cadenza annuale per verificare la coerenza dei predetti sistemi, con i criteri, le logiche e le finalità del presente accordo.

Fermo restando quanto sopra stabilito, in merito agli incontri annuali, le Parti concordano di effettuare una prima verifica della corretta applicazione del presente accordo, in merito ad eventuali modifiche o integrazioni dello stesso, entro la fine del 2012.

Nell'ambito dei piani di formazione, la Banca assicura, inoltre, che porrà particolare attenzione alle tematiche connesse all'utilizzo dei suddetti sistemi da parte dei responsabili delle unità operative, in particolare, e del personale tutto.

In caso di installazione/implementazione di ulteriori supporti tecnologici e/o di nuovi software ecc., aventi le medesime caratteristiche e/o finalità di quelli di cui sopra, le Parti si incontreranno per verificarne la coerenza con i criteri, le logiche e le finalità del presente accordo e valutare l'eventualità di regolamentarne l'utilizzo.

Ulteriori strumenti informatici che dovessero emergere dalla utilizzazione degli applicativi citati nel presente accordo, saranno esaminati congiuntamente dalle Parti, a richiesta anche di una sola di esse.

Art. 4 (Centralini telefonici)

I centralini che consentono la rilevazione automatica del traffico telefonico possono essere utilizzati, oltre a quanto riportato dall'art. 3 del presente accordo, anche per la misurazione dei carichi delle linee, per un razionale dimensionamento della rete telefonica aziendale e dei relativi costi, per il riscontro dei canoni di fornitura e per l'imputazione analitica degli addebiti corrispettivi ai c.d. "centri di costo". Qualora, a tal fine, si venga a verificare quanto previsto dall'art. 3 del presente accordo, si conferma quanto indicato nei commi successivi del medesimo articolo.


La Banca può installare impianti, sistemi e/o programmi per la registrazione delle conversazioni telefoniche riguardanti uffici e/o servizi adibiti alla sorveglianza ed alla sicurezza degli impianti e/o strutture, ovvero uffici e/o servizi ad elevato rischio operativo.

Un esempio, sono le eventuali registrazioni di conversazioni telefoniche, in entrata e in uscita, relative al servizio di Call Center e/o ai servizi telefonici prestati nei confronti dei clienti per le vendite di prodotti assicurativi. Tali registrazioni sono effettuate, esclusivamente, per tutelare sia l'Azienda che gli operatori telefonici, in caso di contestazioni, da parte dei clienti, derivanti da discordanze nella ricostruzione della conversazione telefonica.

L'eventuale ascolto delle predette registrazioni dovrà avvenire in presenza del lavoratore interessato, che, in tal caso, potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

L'Azienda, a tal proposito, si impegna ad informare, preventivamente, tale lavoratore della suddetta possibilità di farsi assistere.

In caso di attivazione delle suddette rilevazioni, l'azienda ne informa, in via preventiva, le Organizzazioni



Sindacali firmatarie del presente accordo, indicando le linee sottoposte a registrazioni.

E' in facoltà delle predette Organizzazioni di designare un componente delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite presso le unità produttive ove avviene l'installazione, per verificare, nella fase di prima attivazione ed in caso di cambiamenti, che gli impianti e le apparecchiature, menzionate nel presente articolo, vengano utilizzati nel rispetto delle finalità indicate. A tal fine, l'Azienda provvederà a comunicare alle OO.SS. tali attività, con un congruo anticipo.

La Banca potrà, inoltre, installare impianti, sistemi e/o programmi per la registrazione delle conversazioni, presso altre unità operative, solo dopo previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, firmatarie del presente accordo.

Nell'ambito di finalità di monitoraggio dei livelli di servizio erogati alla clientela, volti al raggiungimento di adeguati standard qualitativi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è consentito che si possa procedere anche all'utilizzo di sistemi di monitoraggio diretto della qualità, anche con l'ascolto in remoto dell'operatore telefonico, ma, in tal caso, solo previa segnalazione di preavviso o, altrimenti, informazione verbale preventiva.

Le Parti, peraltro, concordano che l'ascolto dell'operatore telefonico, in cuffia, con affiancamento, non costituisca controllo a distanza dell'attività dei singoli lavoratori.

Nell'ipotesi di eventuali registrazioni di telefonate, tutta la conversazione sarà resa non riconoscibile e appositamente alterata, al fine di tutelare la privacy del singolo lavoratore. Allo stesso fine, saranno, inoltre, esclusi dalla registrazione i primi secondi della conversazione, per evitare di registrare la fase di presentazione dell'operatore (ed, eventualmente, la chiusura della telefonata, in caso di ripetizione della presentazione dello stesso).

Tale sistema di monitoraggio non potrà, in nessun caso, essere utilizzato a fini valutativi.

In relazione ad eventuali attività di formazione, sempre in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sarà possibile effettuare anche l'ascolto in remoto dell'operatore telefonico, ma, in tal caso, solo previa segnalazione di preavviso o, altrimenti, informazione verbale preventiva.

Le Parti, peraltro, concordano che l'ascolto dell'operatore telefonico, in cuffia, con affiancamento, non costituisca controllo a distanza dell'attività dei singoli lavoratori.


Nell'ipotesi di eventuali registrazioni di telefonate, tutta la conversazione sarà resa non riconoscibile e appositamente alterata, al fine di tutelare la privacy del singolo lavoratore. Allo stesso fine, saranno, inoltre, esclusi dalla registrazione i primi secondi della conversazione, per evitare di registrare la fase di presentazione dell'operatore (ed, eventualmente, la chiusura della telefonata, in caso di ripetizione della presentazione dello stesso).

Tale sistema di formazione non potrà in nessun caso essere utilizzato a fini valutativi.

Art. 5 (Telecamere, cineprese ed apparecchiature consimili)

Nel corso del 2011, è stato firmato, il 28/02/2011, un accordo tra le Parti Sociali in materia di videosorveglianza, il cui contenuto, di seguito si riporta :

"... Premesso che per esigenze di sicurezza dei lavoratori e/o collaboratori, dell'utenza e degli impianti, si è resa necessaria l'installazione di apparecchiature audiovisive presso tutti i Centri Clienti e relativi Satelliti;



tutto ciò premesso, le parti condividono che

- 1) la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari per il perseguimento di finalità di pertinenza della struttura, tra i quali vi sono la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e/o collaboratori e dell'utenza, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei lavoratori;
- 2) le registrazioni vengono effettuate anche durante l'orario di lavoro dei dipendenti, senza essere orientate sulle postazioni di lavoro;
- 3) le registrazioni non sono conservate per più 48 ore e che dopo tale periodo le stesse si auto cancellano;
- 4) i tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento all'attività bancaria, come descritta anche nel provvedimento del Garante della Privacy del giorno 08 aprile 2010;
- 5) La conservazione delle immagini, avviene a cura dell'Ufficio Gestione Immobiliare che, in caso di rapina, danneggiamento o altri eventi criminosi, potrà consegnare le registrazioni prodotte o conservate, non riprodotte, alle forze dell'ordine;
- 6) le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno;
- 7) i lavoratori ed i cittadini in genere che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello, secondo il modello proposto dal Garante;

Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori, sia mediante impianti audiovisivi, sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente accordo potranno avvenire solo previa intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie dello stesso, peraltro, sin da adesso, le Parti concordano nell'inserire tale accordo all'interno di un eventuale futuro Accordo Quadro relativo al tema del "Controllo a Distanza" condiviso e firmato tra le Parti stesse.

Letto, confermato e sottoscritto."


Tutto ciò premesso, la Banca, ogniqualvolta riterrà opportuno installare, all'interno dei luoghi di lavoro, telecamere, cineprese e apparecchiature consimili, al fine di disincentivare il compimento di atti criminosi, a tutela dell'incolumità individuale e/o del patrimonio aziendale, ne darà informativa preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo.

L'installazione di apparecchiature audiovisive e/o la conservazione delle relative registrazioni dovranno avvenire in base ai criteri riportati nel succitato accordo in materia di videosorveglianza.

Art. 6 (Aree protette)

Le parti stipulanti si danno atto che l'istituzione di aree protette, all'interno dell'azienda, avvenendo per esigenze di sicurezza e di incolumità degli addetti, di per sé, non concretizza la previsione di cui all'art. 4 della L. 300/1970.

Per uniformare, peraltro, il comportamento delle Parti, in materia, si conviene che, per le aree protette,



8

saranno seguite le modalità appresso indicate :

a) la Banca fornisce un'informativa preventiva agli organismi sindacali, firmatari del presente accordo, sul numero e l'ubicazione delle aree protette;

b) qualora per l'accesso a dette aree siano utilizzati tesserini magnetici personalizzati, con eventuale memorizzazione degli orari di transito (ingressi e uscite), in sede aziendale vengono concordate, con i suddetti organismi sindacali, le modalità di custodia dei supporti (nastri, dischi, stampanti, ecc.), contenenti gli estremi delle registrazioni relative agli accessi alle aree medesime, redigendo apposito verbale riservato.

In sede aziendale vengono, altresì, concordate, con tali OO.SS., le modalità di accesso per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali dell'unità produttiva, cui appartiene l'area protetta.

Le parti stipulanti si danno atto che i sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze, attualmente in essere (permessi, ferie, eventuale orario di ingresso e uscita, ecc.) non concretizzano le previsioni di cui all'art. 4 della L. 300/1970.

Art. 7 (Modifiche)

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente accordo potranno avvenire solo previa intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, 18 luglio 2012.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	
Segreteria dell'Organo di Coordinamento DIRCREDITO	
Segreteria dell'Organo di Coordinamento FABI	
Segreteria dell'Organo di Coordinamento FIBA CISL	
Segreteria dell'Organo di Coordinamento FISAC CGIL	
Segreteria dell'Organo di Coordinamento UILCA	

